



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 20/TFT del 30 ottobre 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 20/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 26 ottobre 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 247

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.

Proc.4250/736pfi18-19/MDL/jg del 6.10.2020 (Campionato Provinciale Terza Categoria Caserta)

#### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La Società ASD Nuova Sanfeliciano ed il Presidente Villanova Saverio in proprio, aveva convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 32 sexies CGS; rese note dalla F.I.G.C. con C.U. 242/AA del 27.02.2020. Atteso che l'ammenda di cui al citato accordo, non è stata versata dalla società nel previsto termine perentorio, ai sensi dell'art. 32 sexies del C.G.S., la F.I.G.C. con successivo C.U.57/AA del 29.07.2020 dava atto della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto.

Pertanto, vista la richiesta del sostituto Procuratore Federale, deferisce la società Asd Nuova Sanfeliciano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. previgente oggi trasfuso nell'art.6, comma 1, per responsabilità diretta in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Nuova Sanfeliciano, ed il suo Presidente, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità della società deferita per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società Asd Nuova Sanfeliciano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### DELIBERA

di ritenere la società deferita responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: alla società Asd Nuova Sanfeliciano la penalizzazione di punti uno (1), da scontarsi nella corrente stagione sportiva in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo

FASC. 248

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.

Proc.4318/37pfi20-21/MDL/vdb del 7.10.2020 (Campionato Provinciale di 3<sup>a</sup> categoria SA).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Giuseppe Pascale n.5.01.1961, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. Magorno e dirigente accompagnatore in occasione della gara del 24.11.2019, per la violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; calciatore: Diakite Mady, n. 05.05.1996 (gara del 24.11.2019), per violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 39 delle NOIF; la società U.S. Magorno, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.S. Magorno, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente con funzione di dirigente accompagnatore ufficiale sig. Giuseppe Pascale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente sig. Giuseppe Pascale l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.S. Magorno, ed il suo presidente sig. Giuseppe Pascale, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Diakite Mady tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Giuseppe Pascale la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società U.S. Magorno la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società U.S. Magorno alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Diakite Mady due (2) giornate di squalifica; al Presidente Giuseppe Pascale la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società U.S. Magorno la penalizzazione di punti uno (1), da scontarsi nella corrente stagione sportiva in classifica ed € 200,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

FASC. 250

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.

Proc.4325/39pfi20-21/MDL/vdb del 7.10.2020 (Coppa Campania di 2<sup>a</sup> categoria).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Vito Mirto n. 29.05.1961, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Ascea 2018 e dirigente accompagnatore in occasione della gara di Coppa Campania del 23.10.2019, per la violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; calciatore Amadou Diarra, n. 28.01.1987 (gara del 23.10.2019), per violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 39 delle NOIF; la società A.S.D. Ascea 2018 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Ascea 2018, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal Presidente con funzione di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Vito Mirto con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Vito Mirto l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.S.D. Ascea 2018, ed il suo presidente Sig. Vito Mirto, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Amadou Diarra tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Vito Mirto la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Ascea 2018 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società A.S.D. Ascea 2018 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Amadou Diarra due (2) giornate di squalifica; al Presidente Vito Mirto la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società A.S.D. Ascea 2018 €200,00 (duecento,00) di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 251**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.

Proc.4456/96pfi20-21/MDL/sds del 12.10.2020 (Campionato Provinciale Terza Categoria SA).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Tucci Alessandro n. 25.07.1972, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Bellosguardo Calcio, per la violazione degli artt. 2 comma 1, 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore Maio Carmine, n. 29.02.2000 (gara del 1.12.2019), per violazione degli artt. 2, commi 1, e 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Prinzo Cassio Michele (1 gara), della società ASD Bellosguardo Calcio, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società ASD Bellosguardo Calcio per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Bellosguardo Calcio, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Maio Carmine con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Tucci Alessandro l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La ASD Bellosguardo Calcio, ed il suo presidente Sig. Tucci Alessandro, facevano pervenire osservazioni tramite il legale, con cui evidenziano di non conoscere il Maio Carmine. All'esito del controllo degli atti del deferimento, è emerso che il sig. Maio Carmine ha effettuato la gara del 01.12.2019 tra le fila della società U.S. Magorno. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**il non doversi procedere e dispone di inviare gli atti alla Procura Federale.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 252**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.

Proc.4462/106pfi20-21/MDL/sds del 12.10.2020 (Campionato Under 14 Provinciale NA).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Raffaele Rispo n.13.10.1976, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Football Club Napoli Nord, per la violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore Polito Ciro n. 20.06.2006 (gara del 17.11.2019), per violazione degli artt. 2, commi 1, e 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore Altamura Raffaele (1 gara) della società ASD Football Club Napoli Nord, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società ASD Football Club Napoli Nord, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Football Club Napoli Nord, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Altamura Raffaele con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Raffaele Rispo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Football Club Napoli Nord, ed il suo presidente Sig. Raffaele Rispo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Polito Ciro una (1) giornate di squalifica; per il dirigente Altamura Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Raffaele Rispo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Football Club Napoli Nord la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società Asd Football Club Napoli Nord alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Polito Ciro una (1) giornate di squalifica; al dirigente Altamura Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Raffaele Rispo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asd Football Club Napoli Nord la penalizzazione di punti uno (1), da scontarsi nella corrente stagione sportiva in classifica ed € 200,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 249**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.**

**Proc.4322/38pf20-21/MDL/vdb del 7.10.2020 (Campionato Regionale Juniores U.18).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Alessio Gilardi n. 06.04.1993, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Madrigal Casalnuovo, per la violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore Vincenzo Debostis, n. 16.10.2003 (gara del 27.11.2019), per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S., della violazione dell'art. 4 comma 1, anche in relazione all'art. 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Eduardo De Bustis (1 gara) della società ASD Madrigal Casalnuovo, per la violazione di**

cui all'art. 2, comma 1, C.G.S., della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società ASD Madrigal Casalnuovo per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Madrigal Casalnuovo, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Eduardo De Bustis con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Alessio Gilardi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Madrigal Casalnuovo, ed il suo presidente Sig. Alessio Gilardi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vincenzo Debestis quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Eduardo De Bustis la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Alessio Gilardi la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Madrigal Casalnuovo la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Madrigal Casalnuovo alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Vincenzo Debestis tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Eduardo De Bustis la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Alessio Gilardi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asd Madrigal Casalnuovo la penalizzazione di punti uno (1), da scontarsi nella corrente stagione sportiva in classifica ed € 200,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 30 ottobre 2020.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**